



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web: www.icfavria.gov.it
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006



Circ. Int. N. 18

Favria, 12 settembre 2018

**Ai genitori degli alunni
e delle alunne di scuola secondaria di primo grado**

Ai docenti scuola secondaria I grado "G.Vidari"

OGGETTO: VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/19 PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Visto il DPR 122/2009

VISTA la C.M.Miur n.20 del 4.3.2011

VISTO il D.legvo 62/2017

VISTO il Regolamento di valutazione di istituto

VISTO il PTOF dell'IC Favria

CONSIDERATO il piano di studi dell'IC Favria

Si rende nota la disposizione relativa alle motivate deroghe al limite massimo di assenze per la validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di I grado:

La possibilità di deroga consentita è limitata alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 2. terapie e/o cure programmate e documentabili;
 3. gravi e documentati motivi di famiglia;
 4. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 5. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventistica del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche))
- Non rientrano nelle deroghe le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, contemporaneamente ad uno dei casi sopra riportati.

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 gg dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

Il superamento del limite del 75% monte ore non consente di procedere allo scrutinio e conseguentemente preclude l'ammissione alla classe successiva e/o all'esame di stato finale del primo ciclo di istruzione.

N° ore settimanali tempo ordinario 30	N° ore annuali 990	Numero minimo di presenze 743 (75%)	Numero massimo di assenze 247 ore pari a 41 giorni
N.ore settimanali tempo prolungato 36	N° ore annuali 1188	Numero minimo di presenze 891 (75%)	Numero massimo di assenze 297 ore pari a 45 giorni

F.to IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria MIOTTI
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3, c.2, Dlgs
39/1993